

Verona, 15/04/2024

**Ai nostri
spett.li Clienti**

BENI IN NATURA E RIMBORSI SPESE: LIMITI DI ESENZIONE 2024

Con circolare n. 5 del 7 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni operative in relazione ai nuovi limiti di esenzione del valore dei beni ceduti e servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché delle somme erogate o rimborsate per specifiche tipologie di spesa.

Limitatamente al periodo di imposta 2024 non concorreranno a formare reddito, **entro il limite complessivo di euro 1.000,00:**

- il valore di beni ceduti e di servizi prestati in natura ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas, **delle spese per l'affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.**

Il limite di esenzione è aumentato ad euro 2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.

Si ricorda che si considerano fiscalmente a carico i figli di età:

- non superiore a 24 anni e con reddito complessivo non eccedente € 4.000,00;
- superiore a 24 anni e con reddito complessivo non superiore a € 2.840,51.

I beni e i servizi in natura nonché le somme a rimborso delle spese per le utenze domestiche, l'affitto e gli interessi sul mutuo possono essere corrisposti anche ad personam, quindi **non necessariamente a tutti i lavoratori.**

Rimborso delle spese per utenze domestiche

Le utenze oggetto di rimborso devono riguardare **immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio**, a condizione però che ne sostengano effettivamente le relative spese.

E' inoltre possibile ricomprendere le utenze per uso domestico intestate al condominio e ripartite tra i condomini.

Rimborso delle spese per l'affitto e per gli interessi sul mutuo

Per il periodo di imposta 2024, l'applicazione della norma è estesa alle spese rimborsate al lavoratore per l'affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

L'Agenzia delle Entrate specifica che **la nozione di "prima casa" contenuta nella norma coincide con il concetto di "abitazione principale"**, abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Con riguardo alle spese di affitto, si precisa che sono rimborsabili esclusivamente le spese riferite al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell'anno. Restano quindi escluse dalla possibilità di rimborso eventuali ulteriori voci di spesa diverse quali, ad esempio, spese di registrazione, imposte di bollo o spese condominiali.

L'Agenzia precisa inoltre che, in relazione alle spese rimborsate per l'affitto e per gli interessi sul mutuo, **il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese quali, ad esempio, la detrazione degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione in dichiarazione dei redditi.**

Con riguardo alla documentazione che giustifica le spese sostenute, l'azienda dovrà acquisire apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal lavoratore.

Si allega alla presente fac-simile della dichiarazione.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Ass.to Basso – De Bortoli – Zambelli

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO